

G. D.: DOTT. FLAVIO CONCIATORI

OCC: AVV. FRANCO DI TEODORO Tel 0861 240601 PEC franco@pec.studioditeodoro.it

AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI

L'O.C.C. Avv. Franco Di Teodoro, in qualità di liquidatore della procedura di sovraindebitamento n. 680/2019 V.G., visto il provvedimento del Giudice Delegato datato 27.10.2020, nonché il Programma di Liquidazione e le successive modifiche/integrazioni approvate ex artt. 41 e 104-ter legge fallimentare, esaminati gli elaborati peritali rimessi dal tecnico stimatore, ritenuto che non vi sono condizioni ostative alla vendita dei beni immobili periziati;

AVVISA

che tramite il portale internet del gestore della vendita Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. www.astetelematiche.it il giorno **17.12.2025** alle **ore 15:00**, avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni:

LOTTO UNICO

Descrizione Beni:

Diritti pari ad $\frac{1}{2}$ in regime di comunione dei beni di appezzamento di terreno di 1.310 mq qualificato come seminativo sito nel Comune di Teramo; diritti pari a quote diverse su porzioni di fabbricati, qualificati come "unità collabenti" in quanto dirute e non abitabili, siti in Fraz.ne Vallepezzata del Comune di Valle Castellana (TE); diritti a vario titolo per quote diverse su appezzamenti di terreni anch'essi siti nel predetto Comune, di estensione pari a 176.241 mq, qualificati come pascolo, bosco e castagneto, con declivi scoscesi e difficilmente raggiungibili;

Identificazione catastale:

- Catasto Fabbricati del Comune di Valle Castellana (TE):
 - Fg. 82, P.lla 432, Cat. F/2, oneri;
 - Fg. 82, P.lla 430, Cat. F/2, oneri;
 - Fg. 82, P.lla 430, Cat. F/2, comproprietario per 1/36;
 - Fg. 82, P.lla 431, Cat. F/2, proprietà per 250/1000;
- Catasto Terreni del Comune di Teramo (TE):
 - Fg. 29, P.lla 242, seminativo, Cl. 2, 13 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 5,41, Reddito Agrario Euro 5,41, proprietà per $\frac{1}{2}$ in regime di comunione dei beni;
- Catasto Terreni del Comune di Valle Castellana (TE):

- Fig. 39, P.lla 221, castagneto, Cl. 1, 14 are, Reddito Dominicale Euro 1,45, Reddito Agrario Euro 0,07, proprietà per 250/1000;
- Fig. 71, P.lla 104, pascolo, Cl. 2, 8 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,29, Reddito Agrario Euro 0,04, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 71, P.lla 105, pas - cesp, Cl. U, 9 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 0,20, Reddito Agrario Euro 0,10, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 71, P.lla 150, pas - cesp, Cl. U, 18 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,39, Reddito Agrario Euro 0,19, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 71, P.lla 155, pas - cesp, Cl. 1, 4 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,09, Reddito Agrario Euro 0,04, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 71, P.lla 156, pascolo, Cl. 2, 4 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,17, Reddito Agrario Euro 0,02, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 71, P.lla 179, pas - cesp, Cl. 1, 3 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,07, Reddito Agrario Euro 0,03, comproprietario per 125/1000;
- Fig. 71, P.lla 180, pascolo, Cl. 2, 3 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,14, Reddito Agrario Euro 0,02, comproprietario per 125/1000;
- Fig. 71, P.lla 270, bosco ceduo, Cl. 2, 80 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,56, Reddito Agrario Euro 0,28, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 71, P.lla 35, pascolo, Cl. 2, 12 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,44, Reddito Agrario Euro 0,06, proprietà per 250/1000;
- Fig. 71, P.lla 36, pascolo ARB, Cl. 3, 27 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,57, Reddito Agrario Euro 0,57, proprietà per 250/1000;
- Fig. 71, P.lla 52, pas - cesp, Cl. 1, 14 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,31, Reddito Agrario Euro 0,15, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 71, P.lla 75, pascolo ARB, Cl. 3, 12 are 90 ca, Reddito Dominicale Euro 0,27, Reddito Agrario Euro 0,27, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 144, pascolo, Cl. 2, 9 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,33, Reddito Agrario Euro 0,05, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 172, pascolo, Cl. 2, 7 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,28, Reddito Agrario Euro 0,04, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 176, pascolo ARB, Cl. 3, 5 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,12, Reddito Agrario Euro 0,12, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 177, pascolo, Cl. 2, 3 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,14, Reddito Agrario Euro 0,02, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 191, pascolo, Cl. 2, 5 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,21, Reddito Agrario Euro 0,03, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 192, pascolo ARB, Cl. 1, 1 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 0,07, Reddito Agrario Euro 0,05, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 221, pascolo, Cl. 2, 11 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,42, Reddito Agrario Euro 0,06, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 222, pas cesp, Cl. U, 50 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,12, Reddito Agrario Euro 0,06, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 223, pascolo ARB, Cl. 3, 22 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,47, Reddito Agrario Euro 0,47, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 224, pascolo, Cl. 2, 4 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 0,16, Reddito Agrario Euro 0,02, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 225, pascolo, Cl. 2, 4 are, Reddito Dominicale Euro 0,14, Reddito Agrario Euro 0,02, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 230, pascolo, Cl. 3, 19 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,51, Reddito Agrario Euro 0,10, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 231, pascolo, Cl. 2, 33, Reddito Dominicale Euro 1,19, Reddito Agrario Euro 0,17, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 232, pas cesp, Cl. U, 9 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,20, Reddito Agrario Euro 0,10, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 239, pascolo, Cl. 2, 50 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,56, Reddito Agrario Euro 0,08, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 242, pascolo, Cl. 2, 2 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 0,09, Reddito Agrario Euro 0,01, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 245, pascolo, Cl. 2, 1 are 90 ca, Reddito Dominicale Euro 0,07, Reddito Agrario Euro 0,01, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 248, seminativo, Cl. 3, 1 are, Reddito Dominicale Euro 0,10, Reddito Agrario Euro 0,23, proprietà per 250/1000;

- Fig. 72, P.lla 254, pascolo, Cl. 2, 11 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,43, Reddito Agrario Euro 0,06, comproprietario per 125/1000;
- Fig. 72, P.lla 255, pascolo, Cl. 2, 8 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 0,31, Reddito Agrario Euro 0,04, proprietà per 1/4;
- Fig. 72, P.lla 262, pascolo, Cl. 2, 7 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,26, Reddito Agrario Euro 0,04, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 270, bosco ceduo, Cl. 3, 25 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 0,40, Reddito Agrario Euro 0,40, proprietà per 1/4;
- Fig. 72, P.lla 280, bosco ceduo, Cl. 3, 16 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,25, Reddito Agrario Euro 0,25, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 290, pascolo, Cl. 2, 11 are 90 ca, Reddito Dominicale Euro 0,43, Reddito Agrario Euro 0,06, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 291, pascolo, Cl. 2, 11 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,42, Reddito Agrario Euro 0,06, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 315, pascolo, Cl. 2, 4 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,17, Reddito Agrario Euro 0,02, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 316, pas cesp, Cl. U, 15 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,32, Reddito Agrario Euro 0,16, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 320, bosco ceduo, Cl. 3, 15 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,24, Reddito Agrario Euro 0,24, proprietà per 1/4;
- Fig. 72, P.lla 328, pascolo, Cl. 2, 4 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,17, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 330, pascolo, Cl. 2, 4 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,17, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 332, pascolo, Cl. 2, 5 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,20, Reddito Agrario Euro 0,03, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 333, pascolo, Cl. 2, 9 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,34, Reddito Agrario Euro 0,05, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 334, pascolo, Cl. 2, 13 are, Reddito Dominicale Euro 0,47, Reddito Agrario Euro 0,07, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 343, pascolo, Cl. 2, 13 are 90 ca, Reddito Dominicale Euro 0,50, Reddito Agrario Euro 0,07, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 347, pascolo, Cl. 2, 3 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,13, Reddito Agrario Euro 0,02, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 356, pascolo, Cl. 2, 14 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,54, Reddito Agrario Euro 0,08, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 357, pascolo, Cl. 2, 4 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,16, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 378, pascolo, Cl. 3, 16 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,43, Reddito Agrario Euro 0,09, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 379, pascolo, Cl. 2, 45 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 1,63, Reddito Agrario Euro 0,23, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 383, pascolo, Cl. 2, 1 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,04, Reddito Agrario Euro 0,01, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 384, pascolo, Cl. 2, 81 ca, Reddito Dominicale Euro 0,03, Reddito Agrario Euro 0,00, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 400, fabb rurale, 71 ca, proprietà per 1/4;
- Fig. 72, P.lla 414, pascolo, Cl. 2, 1 are 90 ca, Reddito Dominicale Euro 0,07, Reddito Agrario Euro 0,01, proprietà per 1/4;
- Fig. 72, P.lla 423, pascolo, Cl. 2, 10 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,39, Reddito Agrario Euro 0,06, proprietà per 1/4;
- Fig. 72, P.lla 429, pascolo, Cl. 2, 14 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,53, Reddito Agrario Euro 0,08, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 435, pascolo, Cl. 2, 56 are 90 ca, Reddito Dominicale Euro 2,06, Reddito Agrario Euro 0,29, proprietà per 1/4;
- Fig. 72, P.lla 436, pas - cesp, Cl. U, 11 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 0,24, Reddito Agrario Euro 0,12, proprietà per 1/4;
- Fig. 72, P.lla 493, pascolo, Cl. 2, 4 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,16, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 498, pascolo, Cl. 1, 2 are, Reddito Dominicale Euro 0,10, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 500, pascolo, Cl. 2, 90 ca, Reddito Dominicale Euro 0,04, Reddito Agrario Euro 0,01, proprietà per 250/1000;

- Fig. 72, P.lla 509, pascolo, Cl. 2, 4 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,17, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 510, pas - cesp, Cl. U, 3 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,07, Reddito Agrario Euro 0,03, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 511, pascolo, Cl. 2, 3 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,12, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 512, pascolo, Cl. 2, 3 are, Reddito Dominicale Euro 0,11, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 515, pascolo, Cl. 2, 2 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,08, Reddito Agrario Euro 0,01, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 533, pascolo, Cl. 2, 17 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,62, Reddito Agrario Euro 0,09, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 535, pascolo, Cl. 2, 1 are 90 ca, Reddito Dominicale Euro 0,07, Reddito Agrario Euro 0,01, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 543, pascolo, Cl. 3, 8 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,22, Reddito Agrario Euro 0,04, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 544, pascolo, Cl. 2, 5 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,19, Reddito Agrario Euro 0,03, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 547, pascolo, Cl. 2, 19 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,70, Reddito Agrario Euro 0,10, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 548, pascolo, Cl. 2, 57 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 2,08, Reddito Agrario Euro 0,30, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 556, pascolo, Cl. 2, 23 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,84, Reddito Agrario Euro 0,12, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 557, pascolo, Cl. 2, 17 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,64, Reddito Agrario Euro 0,09, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 564, pas - cesp, Cl. U, 5 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,11, Reddito Agrario Euro 0,05, comproprietario per 83/1000;
- Fig. 72, P.lla 592, pascolo, Cl. 2, 13 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,47, Reddito Agrario Euro 0,07, oneri;
- Fig. 72, P.lla 592, pascolo, Cl. 2, 13 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,47, Reddito Agrario Euro 0,07, comproprietario per 1/36;
- Fig. 72, P.lla 593, pascolo, Cl. 2, 16 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,60, Reddito Agrario Euro 0,09, oneri;
- Fig. 72, P.lla 593, pascolo, Cl. 2, 16 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,60, Reddito Agrario Euro 0,09, comproprietario per 1/36;
- Fig. 72, P.lla 610, pascolo, Cl. 1, 8 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,42, Reddito Agrario Euro 0,08, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 611, pascolo, Cl. 1, 12 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,64, Reddito Agrario Euro 0,13, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 612, pascolo, Cl. 1, 16 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,84, Reddito Agrario Euro 0,17, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 613, pascolo, Cl. 1, 3 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,20, Reddito Agrario Euro 0,04, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 614, pascolo, Cl. 1, 16 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,85, Reddito Agrario Euro 0,17, oneri;
- Fig. 72, P.lla 614, pascolo, Cl. 1, 16 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,85, Reddito Agrario Euro 0,17, comproprietario per 1/36;
- Fig. 72, P.lla 626, pascolo, Cl. 2, 7 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,26, Reddito Agrario Euro 0,04, proprietà per 1/4;
- Fig. 72, P.lla 627, pas cesp, Cl. U, 38 are, Reddito Dominicale Euro 0,79, Reddito Agrario Euro 0,39, proprietà per 1/4;
- Fig. 72, P.lla 679, bosco ceduo, Cl. 3, 1 ha 25 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 1,95, Reddito Agrario Euro 1,95, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 680, bosco ceduo, Cl. 3, 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,01, Reddito Agrario Euro 0,01, proprietà per 250/1000;
- Fig. 72, P.lla 681, bosco ceduo, Cl. 3, 2 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,03, Reddito Agrario Euro 0,03, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 104, pascolo, Cl. 2, 5 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,19, Reddito Agrario Euro 0,03, comproprietario per 125/1000;
- Fig. 82, P.lla 121, pascolo, Cl. 2, 3 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 0,13, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;

- Fig. 82, P.lla 128, pascolo, Cl. 2, 6 are 80 ca, Reddito Dominicale Euro 0,25, Reddito Agrario Euro 0,04, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 167, bosco ceduo, Cl. 3, 10 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,16, Reddito Agrario Euro 0,16, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 177, pascolo, Cl. 2, 13 are, Reddito Dominicale Euro 0,47, Reddito Agrario Euro 0,07, comproprietario per 1/36;
- Fig. 82, P.lla 177, pascolo, Cl. 2, 13 are, Reddito Dominicale Euro 0,47, Reddito Agrario Euro 0,07, oneri;
- Fig. 82, P.lla 19, pascolo, Cl. 2, 8 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,31, Reddito Agrario Euro 0,04, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 20, pascolo, Cl. 2, 6 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,22, Reddito Agrario Euro 0,03, oneri;
- Fig. 82, P.lla 20, pascolo, Cl. 2, 6 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,22, Reddito Agrario Euro 0,03, comproprietario per 1/36;
- Fig. 82, P.lla 203, pascolo, Cl. 2, 15 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 0,56, Reddito Agrario Euro 0,08, oneri;
- Fig. 82, P.lla 203, pascolo, Cl. 2, 15 are 50 ca, Reddito Dominicale Euro 0,56, Reddito Agrario Euro 0,08, comproprietario per 1/36;
- Fig. 82, P.lla 204, pascolo, Cl. 2, 5 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,19, Reddito Agrario Euro 0,03, comproprietario per 1/36;
- Fig. 82, P.lla 204, pascolo, Cl. 2, 5 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,19, Reddito Agrario Euro 0,03, oneri;
- Fig. 82, P.lla 205, casatagneto, Cl. 2, 10 are 40 ca, Reddito Dominicale Euro 0,70, Reddito Agrario Euro 0,05, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 219, pascolo, Cl. 2, 3 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,11, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 220, pascolo, Cl. 2, 16 are 90 ca, Reddito Dominicale Euro 0,61, Reddito Agrario Euro 0,09, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 232, pascolo, Cl. 2, 6 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,24, Reddito Agrario Euro 0,03, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 235, pascolo, Cl. 2, 3 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,12, Reddito Agrario Euro 0,02, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 252, pascolo, Cl. 2, 14 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,51, Reddito Agrario Euro 0,07, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 268, pascolo, Cl. 2, 65 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 2,38, Reddito Agrario Euro 0,34, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 269, bosco ceduo, Cl. 2, 83 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 2,58, Reddito Agrario Euro 1,29, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 270, bosco ceduo, Cl. 2, 62 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 1,94, Reddito Agrario Euro 0,97, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 309, bosco ceduo, Cl. 3, 4 are 90 ca, Reddito Dominicale Euro 0,08, Reddito Agrario Euro 0,08, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 310, pascolo, Cl. 2, 12 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,44, Reddito Agrario Euro 0,06, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 319, pascolo, Cl. 2, 32 are, Reddito Dominicale Euro 1,16, Reddito Agrario Euro 0,17, comproprietario per 125/1000;
- Fig. 82, P.lla 35, pascolo, Cl. 2, 8 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,31, Reddito Agrario Euro 0,04, oneri;
- Fig. 82, P.lla 35, pascolo, Cl. 2, 8 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,31, Reddito Agrario Euro 0,04, comproprietario per 1/36;
- Fig. 82, P.lla 355, pascolo, Cl. 2, 11 are 70 ca, Reddito Dominicale Euro 0,42, Reddito Agrario Euro 0,06, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 356, bosco ceduo, Cl. 3, 21 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,33, Reddito Agrario Euro 0,33, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 36, pascolo, Cl. 2, 5 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,18, Reddito Agrario Euro 0,03, proprietà per 250/1000;
- Fig. 82, P.lla 370, pascolo, Cl. 2, 11 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,42, Reddito Agrario Euro 0,06, comproprietario per 1/36;
- Fig. 82, P.lla 370, pascolo, Cl. 2, 11 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,42, Reddito Agrario Euro 0,06, oneri;
- Fig. 82, P.lla 371, pascolo, Cl. 3, 22 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,58, Reddito Agrario Euro 0,12, comproprietario per 1/36;
- Fig. 82, P.lla 371, pascolo, Cl. 3, 22 are 60 ca, Reddito Dominicale Euro 0,58, Reddito Agrario Euro 0,12, oneri;

- Fg. 82, P.lla 53, pascolo, Cl. 3, 35 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,91, Reddito Agrario Euro 0,18, oneri;
- Fg. 82, P.lla 53, pascolo, Cl. 3, 35 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,91, Reddito Agrario Euro 0,18, comproprietario per 1/36;
- Fg. 82, P.lla 54, pascolo, Cl. 2, 22 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,81, Reddito Agrario Euro 0,12, oneri;
- Fg. 82, P.lla 54, pascolo, Cl. 2, 22 are 30 ca, Reddito Dominicale Euro 0,81, Reddito Agrario Euro 0,12, comproprietario per 1/36;
- Fg. 82, P.lla 62, pascolo, Cl. 2, 8, Reddito Dominicale Euro 0,29, Reddito Agrario Euro 0,04, proprietà per 250/1000;
- Fg. 82, P.lla 85, pascolo, Cl. 2, 2 are 10 ca, Reddito Dominicale Euro 0,08, Reddito Agrario Euro 0,01, comproprietario per 125/1000;
- Fg. 82, P.lla 94, pascolo, Cl. 2, 14 are 20 ca, Reddito Dominicale Euro 0,51, Reddito Agrario Euro 0,07, comproprietario per 125/1000.

Diritti: Diritti pari a quote della piena proprietà.

Stato di occupazione: Gli immobili sono disponibili con le seguenti specifiche: sono liberi.

Vincoli ed oneri: Non sono presenti vincoli od oneri condominiali.

La vendita degli immobili è effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le azioni e ragioni e con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti gravanti sugli immobili e nel rispetto delle prescrizioni/vincoli/ecc., derivanti dagli atti di provenienza, ecc..

Normativa urbanistica: Dalla consultazione del sito web del Comune di Teramo si rileva che il terreno di proprietà in quota (C.T. Fg. 29 P.lla 242) ricade nel vigente P.R.G. del predetto Comune in “Zone E2 – Zona agricola normale”.

Dalla consultazione del sito web del Comune di Valle Castellana (TE) si rileva che i terreni in oggetto sono probabilmente sottoposti ad Area di “Protezione” normata dalle N.T.A. del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (Zona a protezione speciale ai sensi del D.P.R. del 08/09/1977 n. 357) oltre che a Vincolo paesistico previsto dal D.M. 21/06/1985, in applicazione della Legge n. 1497 del 29/06/1939. Ove sia necessario specificare l’esatta destinazione d’uso urbanistica si dovrà rimandare a specifico Certificato di Destinazione Urbanistica.

Per le caratteristiche degli immobili le formalità gravanti e quant’altro si fa riferimento alla Consulenza Tecnica.

Prezzo base d’asta: LOTTO UNICO €16.000,00 (Euro sedicimila/00)

Offerta minima: LOTTO UNICO €12.000,00 (Euro dodicimila/00)

Cauzione: €1.600,00 (Euro milleseicento/00)

Rilancio minimo in caso di gara: € 1.000,00 (Euro mille/00)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il bene immobile descritto nell'allegata perizia sarà posto in vendita **senza incanto** con modalità telematica asincrona al prezzo base sopra indicato. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con esonero del Fallimento da ogni responsabilità e garanzia per vizi e difetti. Inoltre, eventuali vizi, mancanza di qualità, difformità o differenza di qualsiasi genere non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene, né la vendita potrà essere risolta per alcun motivo. Sarà pertanto compito delle parti verificare con congruo anticipo lo stato del bene.

Il bene viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellati a cura e spese della procedura.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VENDITA.

[A] DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame;
- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12 Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;

i) l'importo versato a titolo di cauzione;

l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13 Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14 Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche

dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15 Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA:

L'offerta deve riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

b) Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere

allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura fallimentare del Tribunale di Teramo;

d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nell'ordinanza di vendita; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale); l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Qualora non possano essere inseriti sul modulo web lettere o caratteri speciali, al fine di evitare errori derivanti dal calcolo di posizionamento dei caratteri - tenuto conto che ogni banca restituisce un codice di riferimento interno composto diversamente - è possibile inserire solo tutti i numeri da cui è composto il TRN;

e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

f) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

Anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, andranno allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, pure per immagine, privi di elementi attivi:

- contabile di avvenuta disposizione del bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), copia del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e delle relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale.
- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

- procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- visura camerale aggiornata della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- dichiarazione di aver preso completa visione della relazione di stima,

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico intestato a “**TRIBUNALE TERAMO – PROC. N. 680/2019 V.G.**”, acceso presso la BDM Banca (già Banca Tercas), filiale di Teramo (**IBAN: IT60W0542415300000001000762**) con causale “Asta”; la cauzione dovrà essere versata tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del termine ultimo per la presentazione delle offerte affinché sia consentita la verifica del buon fine dell'accredito ed essere di importo pari ad €1.600,00 (Euro milleseicento/00);

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA:

Salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:

Le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, il giorno e l'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; i curatori, verificata la regolarità delle offerte daranno inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il

giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dai curatori, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, i curatori disporranno la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata;

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO:

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine; Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione. Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare ai curatori nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al curatore, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B] DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto

corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione

relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

[C] DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE

Le formalità pubblicitarie previste sono le seguenti, a cura della curatela:

- a. pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove siano presenti l'avviso di vendita, copia della perizia, e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente **65 giorni** prima della data iniziale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto;
- b. inserimento dell'avviso di vendita e della relazione di stima, **almeno quarantacinque (45) giorni** prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto sul sito web www.astegiudiziarie.it, anche quale fornitore dei servizi del sito istituzionale del tribunale nel quale dovrà essere sempre possibile la consultazione di tutta la pubblicità legale relativa alle procedure instaurate presso l'ufficio, attraverso l'apposita sezione presente nel sito stesso;
- d. pubblicazione **almeno quarantacinque (45) giorni** prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto - tramite la società Comunic'Arte, nell'ambito della convenzione in essere con il Tribunale di Teramo - sui quotidiani cartacei locali individuati nella già menzionata convenzione e sul sito www.fallimentieaste.it, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dei beni mobili posti in vendita, il valore d'asta e l'offerta minima con indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre informazioni necessarie per partecipare alla vendita;

RENDE NOTO

che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

- a) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal

debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

b) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

c) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate con spese a carico dell'aggiudicatario;

d) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;

e) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

f) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

INFORMA

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dall'OCC Liquidatore:

- **Avv. Franco Di Teodoro**, Corso De' Michetti n. 64, Teramo (TE), e-mail: info@studioditeodoro.it, Tel. 0861 240601,

nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.

Teramo, 07 ottobre 2025

Il Liquidatore

Avv. Franco Di Teodoro